

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'ACQUISIZIONE DI SOTTOSCRIZIONI SOFTWARE E DI SERVIZI PROFESSIONALI NEO4J E
LINKURIOUS PER 36 MESI PER SOGEI



Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
Articolo 2 - Oggetto del Contratto.....	6
Articolo 3 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.....	9
Articolo 4 - Durata contrattuale.....	10
ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	11
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	11
Articolo 7 - Titolarità delle sottoscrizioni	13
Articolo 8 - Garanzie	13
Articolo 9 - Subappalto	14
ARTICOLO 10 CONSEGNA SOTTOSCRIZIONI E AGGIORNAMENTI	14
Articolo 11 - Verifica di conformità	15
Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive	17
ARTICOLO 13	19
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	19
Articolo 14.....	21
Servizi di supporto specialistico.....	21
Articolo 15 - Penali.....	22
Articolo 16 - Corrispettivo	25
Articolo 17 – Fatturazione e pagamento	28
ARTICOLO 18 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	30
Articolo 19 - Inadempienze contributive e retributive.....	31
Articolo 20 – Trasparenza dei prezzi.....	31
Articolo 21 – Garanzia definitiva	32
Articolo 22 – Obblighi di riservatezza	33
Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore	33
Articolo 24 – Utilizzo dei prodotti software	34
Articolo 25 – Proprietà dei prodotti	34
Articolo 26 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	34
Articolo 27 – Risoluzione	35
Articolo 28 – Recesso	37
Articolo 29 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	38
ARTICOLO 30 – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	38
Articolo 31 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	39
Articolo 32 – Obblighi relativi al codice etico e al Piano di Prevenzione della Corruzione	40
Articolo 33 – Incompatibilità	41
Articolo 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali	41
Articolo 35 – Foro esclusivo	42
ARTICOLO 36 - Clausola Best Customer.....	42



SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società **LARUS Business Automation S.r.l.** con sede in Venezia, Via Bruno Maderna, 7 - 30174, capitale sociale Euro 115.000,00 P.IVA e Cod. Fisc. 03540680273, in persona dell’Amministratore Unico della società con pieni poteri di firma e d’impegno Lorenzo Speranzoni, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti con atto notarile eseguito presso il notaio Vincenzo Rubino il 16/11/2005 (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche



se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- g) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____ [oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale] l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____.
- h) La Committente ha provveduto alla comunicazione al CVCN - istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - o ad uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 6, legge n. 133/2019 la cui efficacia è stata modificata dall'art. 16 comma 9, lett. a) del D.L. n.82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n 109/2021).
- i) Il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Committente prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, pertanto Sogei ha previsto le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente il presente contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test eventualmente disposti dal CVCN o da uno dei CV.
- j) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- k) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **9355025AD7**;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Patto di integrità, Allegato III Privacy e Appendice nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
- per Fornitore o Impresa si intende la Società che eroga i servizi oggetto del presente contratto;
 - per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
 - per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture



organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica. Resta fermo che la Sogei potrà utilizzare il contratto per affidamenti di analogo oggetto per esigenze societarie o per altri clienti per i quali Sogei opera già o opererà in virtù di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative. Si precisa che per analogo oggetto si dovrà intendere che l'ambito applicativo, funzionale e tecnologico, nonché il contesto organizzativo nel quale i servizi dovranno essere erogati, siano strettamente coerenti con quelli descritti nella presente gara e che le modalità operative risultino compatibili con l'organizzazione, gli strumenti e le competenze richieste dalla documentazione di gara..

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto i) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
 - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h. dall'Allegato "Privacy" redatto dalla Committente;
 - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - j. dal patto di integrità;



- k. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
 - l. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
 - m. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - n. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. È designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. _____.
6. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
- A. l'acquisto di **sottoscrizioni software Neo4j di tipo Enterprise Edition**, in continuità con quanto già installato presso Sogei alla data di sottoscrizione del contratto, comprensivo dei servizi di supporto tecnico, e prevede il diritto di *anticipo illimitato*, per gli ultimi 12 mesi di contratto, delle **sottoscrizioni software Neo4j di tipo Enterprise Edition**, a partire dall'esaurimento della quota iniziale e di quella opzionale; l'*anticipo illimitato* è previsto sia per tutte le nuove istanze della piattaforma che saranno installate nel corso di validità del contratto, sia per l'adeguamento/aggiornamento delle sottoscrizioni software già installate alle variazioni nel numero di server, CPU/core e RAM della piattaforma hardware ospitante; **Principale** (In pratica solo negli ultimi 12 mesi di contratto la modalità di erogazione delle licenze Neo4j sarà di tipo «Unlimited»);
- B. l'acquisto opzionale di sottoscrizioni software (validità 12 mesi) per **componenti software aggiuntive Neo4j di tipo Plug-in** (che verranno dettagliate, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, nell'allegato B del presente capitolato tecnico) comprensive dei servizi di supporto tecnico, sino all'importo massimo previsto per l'acquisto opzionale come meglio dettagliato nella presente Consultazione di mercato; *Opzionale*

C. l'acquisto di **Componenti di integrazione Neo4j e Linkurious verso sistemi esterni;**
Principale;

D. l'acquisto illimitato (anche detto modalità "*unlimited*") di **sottoscrizioni software Linkurious di tipo Enterprise Edition**, sia a copertura di quelle già installate presso Sogei alla data di sottoscrizione del contratto, comprensivo dei servizi di supporto tecnico, sia per tutte le nuove istanze della piattaforma che saranno installate nel corso di validità del contratto sia per l'adeguamento/aggiornamento delle sottoscrizioni software già installate, in particolare alle variazioni nel numero di utenti, server, CPU/core e RAM della piattaforma hardware;
Principale

E. l'acquisto opzionale di sottoscrizioni software (validità 12 mesi) per componenti **software aggiuntive Linkurious di tipo Plug-in** (che verranno dettagliate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'allegato C del presente capitolato tecnico) comprensivo dei servizi di supporto tecnico, sino all'importo massimo previsto per l'acquisto opzionale come meglio dettagliato nella presente Consultazione di mercato; *Opzionale*

F. l'erogazione dei seguenti **servizi di supporto specialistico**:

1. servizi di Consulenza Specialistica – **Principale**;
2. servizi di Presidio e Supporto - *Opzionale*;
3. servizi di supporto per Attività Critiche Programmate - *Opzionale*;
4. servizi Professionali Neo4j e Linkurious Global Service - *Opzionale*;
5. servizi di Reperibilità Telefonica - *Opzionale*;
6. servizi di tipo Customer Advocate Specialist (CAS) - *Opzionale*;

da fornire ed erogare con le modalità descritte in dettaglio nel Capitolato tecnico. A tal proposito, si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.

2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
3. Le sottoscrizioni di cui al precedente comma 1, dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di acquistare le sottoscrizioni di cui alle lettere b), c) ed e) e/o attivare i predetti servizi di cui alla lettera f) in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente contratto. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
5. Per quanto riguarda gli oggetti di fornitura di cui al precedente comma 1, lettere A), B), C) ed E), il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria all'indirizzo mail **asset_sw@sogei.it.** al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso



che consenta l'utilizzo della licenza stessa e la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.

6. Dalla mail dovranno risultare le seguenti informazioni:

- la ragione sociale del Fornitore;
- il numero di repertorio del Contratto;
- la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo (subscription/perpetual), SKU e versioni dei prodotti software.

Di seguito si riporta il tracciato record a cui l'impresa dovrà attenersi per la consegna e l'invio dei dati alla casella mail **asset_sw@sogei.it**:

Repertorio Contratto	Produttore	Nome licenza	Quantità	Unità di misura	Versione	Sistema operativo	Part Number / SKU	Tipo

7. La fornitura dovrà essere consegnata, ove sia necessaria la consegna fisica, e i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati, ove sia necessaria l'erogazione on site, presso la sede Sogei in Roma, via Mario Carucci 99.

8. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Sottoscrizioni di cui all'art. 1 comma, 1 lettera A), B), C), D ed E), tramite pec o mail inviata all'indirizzo che verrà comunicato successivamente alla stipula. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Licenze dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Dalla mail di cui al comma 6 dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Licenze non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.

9. Il Fornitore consegnerà alla Committente, entro **5 giorni dalla data della stipula**, pena l'applicazione delle penali, ai fini della sua approvazione, anche il **Piano Operativo/di collaudo** contenente una proposta relativa ai termini per l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo/di collaudo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.

10. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, e/o nel Piano Operativo, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.



11. Relativamente alla consegna dei prodotti chiesti dalla Committente, il Fornitore dovrà consegnare via email, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla stipula, la lista delle licenze e le relative quantità, contenente il produttore, il nome commerciale, la versione, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche, oltre che le informazioni utili per accedere al sito del download (indirizzo web del sito, utenza e password).
12. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel presente contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
13. Qualora, per motivi tecnici, fossero necessarie specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) per **installare nuove istanze dei prodotti** stessi o per ampliare il numero di sessioni concorrenti utilizzate, la consegna delle suddette autorizzazioni dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
14. Il Fornitore si impegna ad informare la Committente delle eventuali variazioni dei prodotti che dovessero intervenire nel corso di validità contrattuale. In particolare, se venissero dismessi dal listino alcuni prodotti software, perché sostituiti da prodotti analoghi ma funzionalmente più evoluti o con caratteristiche architetture significativamente modificate, il Fornitore garantisce alla Committente la possibilità di acquistare i nuovi prodotti alle medesime condizioni dei prodotti originariamente previsti.
15. Il fornitore dovrà allegare una dichiarazione, in forma scritta e firmata digitalmente, inerente alla rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche del Capitolato Tecnico. La ricezione della email da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
16. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
17. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
18. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la



Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c). In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla **"data di accettazione della Fornitura"** dell'ultimo dei prodotti in sede di verifica di conformità, di cui all'art. 11 comma 9. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Committente. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.



5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Committente sita in Roma via Mario Carucci n. 99 – 00143 o presso altre sedi del comune di Roma indicate da Sogei.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, nonché ai connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di



cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza cibernetica, limitatamente ai beni che potranno essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, all'Impresa potrà essere richiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.P.R. 54/2021, di fornire pieno supporto alle Amministrazioni chiamate agli adempimenti previsti e di effettuare, tra l'altro, le seguenti attività propedeutiche e indispensabili alla esecuzione dei test che potranno essere indicati dal CVCN e dai CV secondo quanto previsto dal comma 3 del predetto art 5 del D.P.R. 54/2021:
 - a) fornire evidenza dell'idoneità delle funzioni di sicurezza e delle loro configurazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.P.R. 54/2021;
 - b) provvedere all'allestimento di un ambiente di test adeguatamente rappresentativo della realtà di esercizio presso il laboratorio o, se necessario, presso l'Impresa o presso il soggetto del perimetro;
 - c) fornire una descrizione generale dell'architettura dell'oggetto di valutazione e delle sue funzioni;
 - d) fornire una descrizione delle funzionalità di sicurezza implementate nell'oggetto di valutazione;
 - e) fornire una descrizione dei test funzionali e di sicurezza già eseguiti dal fornitore o dal produttore o da una parte terza, comprensivi dei relativi risultati.
12. Resta inteso che, in forza dell'articolo 4, comma 3, nonché dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. 54/2021, il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) e i Centri di Valutazione (CV) possono definire condizioni, test da eseguire e indicazioni per il supporto da parte dell'Impresa ai fini dell'integrazione del presente contratto con clausole che ne



condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'efficacia rispetto delle condizioni poste e all'esito favorevole dei test.

13. Ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. 54/2021, l'esecuzione dei test sarà preceduta da una comunicazione del CVCN o dei CV in cui saranno specificate le modalità di collaborazione richieste all'Impresa durante l'esecuzione delle prove; e, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dall'Impresa che renda impossibile o difficoltosa l'esecuzione dei test, il CVCN o i CV comunicano tempestivamente alla Committente, informando anche l'Impresa, i motivi che ostano al proseguimento dei test. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Impresa può provvedere a risolvere il malfunzionamento. La predetta comunicazione sospende i termini previsti per la conclusione della verifica, di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 54/2021, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di soluzione del malfunzionamento verificata dal CVCN o dai CV. In caso di eventuale mancata soluzione entro il termine, il CVCN o i CV comunicano alla Committente e all'Impresa l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei test e concludono il procedimento indicando la motivazione
12. Al termine dei test il CVCN, i CV redigono il rapporto di valutazione contenente l'esito dei test, che viene comunicato alla Committente e al fornitore entro i termini di cui al richiamato articolo 4, comma 5, del D.P.R. 54/2021.
13. In caso di esito positivo, il CVCN può comunque imporre alla Committente prescrizioni per l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.P.R. 54/2021.
14. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, comunicano alla Committente e all'operatore economico il provvedimento negativo motivato. In tal caso la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione".
15. Le spese per le attività di valutazione e per le attività di test sono a carico del fornitore e sono calcolate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
16. Fatti salvi i termini e le condizioni inderogabili di legge, il Fornitore verrà informato da Sogei tempestivamente in merito alle eventuali condizioni, test, indicazioni, di cui al precedente comma 11.

ARTICOLO 7 - TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Le sottoscrizioni, nonché la relativa documentazione, sono concesse alla Committente per 36 mesi, in modo non esclusivo e trasferibile; la Committente sarà titolare del relativo diritto di uso a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" iniziale; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente stessa; le sottoscrizioni, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da questa autorizzati.

ARTICOLO 8 - GARANZIE



1. Il Fornitore garantisce la piena titolarità delle sottoscrizioni e dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla **"Data di accettazione della Fornitura"** di cui al successivo articolo 11 intitolato "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

1. Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10

CONSEGNA SOTTOSCRIZIONI E AGGIORNAMENTI

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.
2. Entro 5 (cinque giorni) lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto Sogei comunicherà al fornitore, tramite l'indirizzo e-mail di cui al successivo comma 5, la lista delle istanze di prodotto Neo4j Enterprise Edition e Linkurious Enterprise Edition installate, rispetto alle quali la stessa intende acquisire le licenze d'uso.
3. Il fornitore, in seguito alla richiesta di cui al precedente comma 2, è tenuto a consegnare alla committente le sottoscrizioni (e i relativi codici di attivazione) relative alle istanze di prodotto già installate, entro **(5) cinque giorni lavorativi** dalla comunicazione della richiesta.
4. Ultimate le operazioni di installazione, entro **(5) cinque giorni solari** dalla consegna, sia delle componenti di fornitura Principali, sia di quelle Opzionali, Sogei produrrà il **"Rapporto di Fine Installazione"**, o altro documento equipollente, recante le modalità di licensing della sottoscrizione installata nonché la dichiarazione di rispondenza del prodotto fornito alle specifiche di cui al presente Capitolato Tecnico.
5. Entro **5 (cinque) giorni** dalla sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà rendere disponibile, dandone comunicazione scritta a Sogei, un **indirizzo e-mail e un numero telefonico** tramite i quali comunicare al Fornitore la segnalazione dei malfunzionamenti rilevati, nonché l'indirizzo web del portale per la segnalazione dei malfunzionamenti in



modalità self-service. Tali riferimenti saranno utilizzati da Sogei anche per ogni tipo di richiesta e comunicazione ufficiale relativa ai servizi di cui al presente contratto ed al capitolato tecnico.

6. La Committente nel corso della vigenza contrattuale potrà richiedere, tramite l'indirizzo e-mail di cui al precedente comma 5:
 1. relativamente alle **sottoscrizioni Neo4J Enterprise Edition** utilizzando la modalità di *anticipo illimitato*, per gli ultimi 12 mesi di contratto, la fornitura di:
 - a) ulteriori sottoscrizioni,
 - b) nuove versioni/release delle sottoscrizioni anche relative ad un diverso numero di utenti, server, CPU/core e RAM,
 - c) aggiornamenti del prodotto,
 2. relativamente alle **sottoscrizioni Linkurious Enterprise Edition** in modalità "unlimited", per tutta la durata contrattuale, la fornitura di:
 - a) ulteriori sottoscrizioni,
 - b) nuove versioni/release delle sottoscrizioni anche relative ad un diverso numero di utenti, server, CPU/core e RAM,
 - c) aggiornamenti del prodotto.
7. Il Fornitore è tenuto a consegnare a Sogei i suddetti prodotti software (codici di attivazione, nuove istanze, nuove versioni/release, aggiornamenti) **entro 5 (cinque) giorni solari** dalle date di invio delle relative comunicazioni di richiesta, secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
8. La consegna potrà essere effettuata tramite e-mail. La data di ricezione della e-mail da parte di Sogei rappresenterà la data di consegna della fornitura.
9. L'invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore.
10. I prodotti oggetto di fornitura saranno sottoposti a Verifica di conformità con le tempistiche e le modalità specificate nell'Art. 11.
11. Almeno **30 (trenta) giorni solari prima della scadenza del contratto** ("*Data di Consuntivazione*"), la Committente rilascerà al Fornitore una dichiarazione attestante il numero delle istanze installate ed effettivamente utilizzate in quel momento nei diversi ambienti operativi ("*Consuntivo finale*") e tale conteggio sarà utilizzato ai fini di un eventuale successiva acquisizione.

ARTICOLO 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di **15 giorni lavorativi** decorrente dalla data ultima di consegna delle sottoscrizioni software, di cui all'art. 2, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. Con riferimento alle sottoscrizioni, la verifica di conformità **per le annualità successive alla prima** sarà avviata **entro 15 giorni solari** dalla scadenza, rispettivamente, della prima annualità e della seconda annualità di durata della sottoscrizione.
3. A tal fine, oltre al "**Rapporto di fine installazione**", di cui al precedente Art. 10, comma 4, il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "**Piano Operativo/di collaudo**", di cui al precedente



- art. 2 comma 9, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
4. La verifica di conformità dei **servizi di supporto specialistico** sarà avviata **entro 20 giorni** dalla scadenza del periodo di riferimento. Ai fini della verifica di conformità dei servizi di supporto specialistico, l'Impresa sarà tenuta a consegnare alla Sogei S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, un documento denominato **“Dichiarazione mensile delle Prestazioni Rese”**, in relazione ai servizi erogati dalla stessa nel mese solare precedente.
 5. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
 6. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1 lett. A), B), C), D ed E), entro il termine massimo di **30 giorni** con decorrenza dalla consegna del Rapporto di Fine Installazione;
 - con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. F), entro il **mese successivo** al periodo di riferimento.
 7. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento SOGEI per gli adempimenti di competenza. .
 8. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
 9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale:
 - a) **“Data di Accettazione della Fornitura”** con riferimento alla fornitura delle sottoscrizioni, data a partire dalla quale saranno attivate la garanzia e la manutenzione delle sottoscrizioni stesse,
 - b) **“Data di accettazione del Servizio”** con riferimento ai servizi professionali di supporto specialistico erogati a tempo e spesa e a canone.
 10. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale **“Data di Accettazione della Fornitura”** con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1 lett. A), B), C), D ed E), ovvero **“Data di accettazione del Servizio”** con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1, lett. F), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di **5 (cinque) giorni solari**. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato **“Penali”**. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 12. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 27 **“Risoluzione”**, nonché dell'art. 1456 c.c., e di far eseguire in tutto o in parte le prestazioni a terzi in danno dell'Impresa.



13. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei prodotti, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
14. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le forniture di cui al precedente articolo 2.
20. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutti i servizi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera F).

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.



4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di **10 giorni** dalla comunicazione da parte della Committente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Egli dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta della Committente con un preavviso massimo di **3 giorni lavorativi**.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il



termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 13

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle sottoscrizioni software di cui al precedente art. 2 comma 1 lett. A), B), C), D) ed E) per un periodo decorrente dalla relativa data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo intitolato "Verifica di conformità" sino alla fine del contratto. Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le sottoscrizioni software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. La Committente e/o l'Amministrazione comunicherà/anno al Fornitore i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo e-mail di cui al precedente art. 10 comma 5.
7. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.



8. Per tutte le istanze del prodotto già installate nel sistema informativo Sogei, per quelle che saranno installate nel corso di validità del contratto e per i componenti aggiuntivi acquistati di cui all'Art 2, comma 1, il Fornitore deve garantire il servizio di assistenza e manutenzione, comprendente:
- a) il servizio di assistenza telefonica per la segnalazione di guasti e/o richieste di supporto, con un tempo massimo di **presa in carico pari a 4 ore lavorative** e senza limitazioni nel numero di incidenti segnalati; il servizio di assistenza dovrà essere erogato in lingua italiana nell'orario 9:00-18:00 dal lunedì al venerdì;
 - b) l'accesso ad un portale web per la segnalazione di guasti e/o richieste di supporto, con un tempo massimo di **presa in carico pari a 4 ore lavorative** e senza limitazioni nel numero di incidenti segnalati; il portale web deve inoltre consentire a Sogei l'accesso al repository degli aggiornamenti disponibili per il Prodotto e dovrà essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana per 365 giorni l'anno;
 - c) la risoluzione degli incidenti segnalati da Sogei, con i livelli di servizio indicati di seguito in funzione del livello di gravità assegnato.
9. Nelle richieste di assistenza di cui ai punti a) e b), Sogei comunicherà al Fornitore il livello di gravità del problema, secondo la seguente classificazione:
- **Livello di gravità 1:** indica a) un serio danno o la chiusura totale del sistema di produzione, oppure b) l'impossibilità di far funzionare le operazioni di sistema o le applicazioni "mission critical";
 - **Livello di gravità 2:** indica a) che il sistema è operativo seppure con funzionalità ridotte, oppure b) che il sistema è instabile con interruzioni periodiche, oppure c) che le applicazioni "mission critical", anche se non direttamente coinvolte, hanno registrato interruzioni sostanziali del sistema;
 - **Livello di gravità 3:** indica che il sistema è pienamente operativo, ma si riscontrano errori che, pur non incidendo sulla sua utilizzabilità, risultano non conformi alle specifiche.
10. In aggiunta al suddetto livello di gravità, Sogei comunicherà al Fornitore le opportune informazioni per l'analisi del problema e l'individuazione dell'anomalia, quali ad esempio la versione e la configurazione (aggiornamenti installati) del Prodotto, informazioni sull'hardware, sul sistema operativo, sul database e su eventuali software di terze parti presenti.
11. In funzione del livello di gravità assegnato il fornitore dovrà garantire i livelli di servizio minimi per il ripristino, indicati nella tabella seguente:

GRAVITÀ	SOLUZIONE TEMPORANEA	SOLUZIONE DEFINITIVA
1	Entro 4 giorni lavorativi	Entro 15 giorni lavorativi
2	Entro 5 giorni lavorativi	Entro 20 giorni lavorativi
3	Entro 6 giorni lavorativi	Entro 25 giorni lavorativi

12. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.



13. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore una apposita **nota di ripristino**, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 14

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1 lett. F), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. Il Fornitore prende atto che per tali servizi la dimensione massima delle prestazioni contrattuali erogate in G/P è pari a **2.344** giorni persona. I servizi a canone dovranno essere erogati senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale. Il dettaglio tecnico dei servizi richiesti in "G/P" (attività e suddivisione dei giorni/persona per servizio) o a "canone" è contenuto nei capitoli 7 e 8 del capitolato tecnico.
2. La Committente e/o l'Amministrazione attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 10 comma 5.
3. I servizi dovranno essere erogati nei tempi e nelle modalità dettagliatamente descritte nei capitoli 7 e 8 del capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Qualora il Fornitore debba procedere alla sostituzione di una risorsa dovrà darne formale comunicazione all'Amministrazione con **almeno 5 giorni lavorativi di anticipo** e fornire **entro due giorni lavorativi** dalla sostituzione il curriculum vitae della risorsa proposta in sostituzione.
5. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante un **report trimestrale** e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 11.
6. I vari servizi a "consumo" e a "obiettivo", dettagliatamente descritti nei capitoli 7 e 8 del capitolato tecnico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono:
 - ✓ conduzione delle sessioni di assessment e analisi per la raccolta e la definizione dei requisiti infrastrutturali delle soluzioni,
 - ✓ progettazione e disegno delle configurazioni,
 - ✓ personalizzazione dei prodotti software oggetto dell'acquisizione,
 - ✓ supporto per l'avviamento in esercizio,
 - ✓ conduzione di sessioni congiunte di analisi dei dati e applicazione di algoritmi di graph data science e graph AI,oltre alla redazione della relativa documentazione.
7. Al termine delle attività il Fornitore dovrà consegnare a Sogei e/o all'Amministrazione un **Rapporto di Intervento** nel quale saranno riepilogate le attività effettuate e le relative date effettive di intervento, indicando le motivazioni di eventuali difformità rispetto al piano



iniziale approvato. Affinché sia considerato valido ai fini contrattuali, il Rapporto di Intervento dovrà essere vistato dal Direttore dell'Esecuzione.

8. I servizi di reperibilità saranno erogati su richiesta del Committente che sarà comunicata **entro 2 (due) giorni** dall'attivazione. Eccezionalmente l'attivazione potrà essere richiesta con un solo giorno di anticipo.
9. Il servizio **Customer Advocate Specialist** dovrà essere erogato in modalità continuativa dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 18.00, esclusi i sabati, le domeniche ed i giorni festivi.
10. Tutti i servizi e le attività per le quali sia stato approvato un **Piano di Lavoro** ovvero sia stata concordato un termine di consegna di un elaborato (es. report, documenti tecnici, ecc.) o di una componente software saranno monitorati ai fini del rispetto delle date di consegna e della pianificazione approvata.
11. Per tutti i servizi erogati, al fine di procedere con le relative Verifiche di Conformità, il Fornitore dovrà predisporre un **report trimestrale** con l'evidenza degli interventi effettuati e/o dei servizi e delle prestazioni rese, completo anche dei livelli di servizio relativi alle attività svolte. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'Art. 11, comma 9, lettera b).
12. I servizi dovranno essere erogati presso la sede **Sogei di via Mario Carucci 99 in Roma** o presso altre sedi del comune di Roma indicate da Sogei, nei seguenti orari dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 9:00 alle 18:00.
13. Il mancato rispetto della pianificazione e/o delle date di consegna Sogei e/o l'Amministrazione potrà dare luogo all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

ARTICOLO 15 - PENALI

1. Qualora il Fornitore non consegna il *Piano Operativo* entro il termine previsto al precedente Articolo 2 comma 9, ovvero non recepisca le modifiche per lo stesso entro il termine indicato nel medesimo Articolo 2, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille del corrispettivo relativo ai servizi di supporto specialistico per ogni giorno di ritardo.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna della lista delle licenze e le relative quantità di cui al precedente articolo 2, comma 11, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quella specifica fornitura di sottoscrizioni Neo4j Enterprise Edition e Linkurious.
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) di cui al precedente articolo 2, comma 13, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quella specifica fornitura di sottoscrizioni Neo4j Enterprise Edition e Linkurious.
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle sottoscrizioni e dei relativi codici di attivazione di cui al precedente articolo 10, comma 3 e 7, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo al valore economico della fornitura Principale delle sottoscrizioni Neo4j Enterprise Edition e Linkurious Enterprise Edition e/o al valore economico del corrispettivo relativo alla fornitura opzionale di riferimento. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.



5. Qualora il Fornitore non consegni il **Rapporto di Fine Installazione** entro il termine previsto al precedente Articolo 10, comma 4, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quella specifica fornitura di sottoscrizioni Neo4j Enterprise Edition e Linkurious, per ogni giorno di ritardo.
6. Qualora il Fornitore non consegni **l'indirizzo e-mail e il numero telefonico** entro il termine previsto al precedente Articolo 10, comma 5, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quella specifica fornitura di sottoscrizioni Neo4j Enterprise Edition e Linkurious, per ogni giorno di ritardo.
7. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 11 "Verifica di conformità" comma 6 e 11, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo al corrispettivo relativo alla fornitura Principale e/o corrispettivo relativo alla fornitura opzionale di riferimento per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 12 comma 5 per la messa a disposizione una nuova risorsa per un dato servizio, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille del massimale contrattuale relativo allo specifico servizio.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 12 comma 6 per la reperibilità e per i tempi di partecipazione alle riunioni relative a comunicazioni o problemi afferenti un dato servizio, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille del massimale contrattuale relativo allo specifico servizio.
10. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 13 comma 8, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:

Gravità del malfunzionamento per Sottoscrizioni Neo4j e Linkurious	Penale
1	1/24 dello 0,5 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti (Neo4J o Linkurious) per ogni ora lavorativa di ritardo
2	1/24 dello 0,4 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti (Neo4J o Linkurious) per ogni ora lavorativa di ritardo
3	1/24 dello 0,3 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti (Neo4J o Linkurious) per ogni ora lavorativa di ritardo

11. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente articolo art. 13 comma 11, si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:

Gravità del malfunzionamento per Sottoscrizioni Neo4j e Linkurious	Penale
--	--------



1	L'1 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti (Neo4J o Linkurious) per ogni giorno lavorativo di ritardo
2	Lo 0,8 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti (Neo4J o Linkurious) per ogni giorno lavorativo di ritardo
3	lo 0,6 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti (Neo4J o Linkurious) per ogni giorno lavorativo di ritardo

12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 14 comma 3 per l'erogazione dei diversi servizi di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille del massimale contrattuale relativo allo specifico servizio.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 14 comma 4, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quella specifica fornitura di sottoscrizioni Neo4j Enterprise Edition e Linkurious.
14. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 1.000,00 = (mille/00).
15. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00 = (mille/00).
16. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
17. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e/o UNI EN ISO 27001:2013 rilasciato al Fornitore o, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
18. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, come previsto dall'"Allegato Privacy" di cui all'allegato 9 al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 27.
19. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, come previsto nell'"Allegato Privacy",



allegato al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 27.

20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
21. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
22. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
23. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
24. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo contrattuale massimo complessivo di cui al successivo articolo 16. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per delle sottoscrizioni software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (_____/___), così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle sottoscrizioni software Neo4j di tipo Enterprise Edition comprensiva di opzione anticipo illimitato (12 mesi) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera A), è pari a € _____,___ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione"; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 2;
 - b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del Basket plug-in marketplace Neo4j di cui



- all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera B), è pari a € _____,___ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione"; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 2;
- c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura di Componenti di integrazione Neo4j e Linkurious verso sistemi esterni di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera C), è pari a € _____,___;
- d) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle sottoscrizioni software Linkurious di tipo Enterprise Edition comprensiva di opzione unlimited di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera D), è pari a € _____,___ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione"; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 2;
- e) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del Basket plug-in marketplace Linkurious di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera E), è pari a € _____,___ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione"; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato 2;
- f) il corrispettivo contrattuale per il servizio a tempo e spesa di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera F1) è pari a € _____,___.
- g) il corrispettivo contrattuale per il servizio a tempo e spesa di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera F2) è pari a € _____,___.
- h) il corrispettivo contrattuale per il servizio a tempo e spesa di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera F3) è pari a € _____,___.
- i) il corrispettivo contrattuale per il servizio a tempo e spesa di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera F4) è pari a € _____,___.
- j) il corrispettivo contrattuale per il servizio a canone di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera F5) è pari a € _____,___.
- k) il corrispettivo contrattuale per il servizio a canone di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera F6) è pari a € _____,___.
2. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale, utilizzate per i mix di figure professionali con le quali sono erogati i



servizi a tempo e spesa di cui al precedente comma 1, lettera f), g), h), i) sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)
_____	€ _____ = (____/____)

3. I canoni mensili per i servizi a canone di cui al precedente comma 1, lettera j), k), sono pattuiti secondo il seguente dettaglio:

Servizio	Canone mensile
Customer Advocate Specialist	€ _____ = (____/____)
Reperibilità telefonica	€ _____ = (____/____)

4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
8. A partire dalla data di stipula del contratto alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi relativi alle sottoscrizioni software: *Neo4j di tipo Enterprise Edition* e *Linkurious di tipo Enterprise Edition*, nonché le tariffe professionali ed i canoni mensili di cui ai precedenti comma 3 e 4 (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione"), potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base al listino ufficiale del produttore pubblicato dalle aziende: Neo4J e Linkurious (di seguito "Indice di Riferimento").



9. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
10. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito la "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito i "Prezzi Revisionati"). Si precisa che la revisione riguarderà la sola parte eccedente tale percentuale. Tale previsione trova applicazione tanto nel caso in cui la variazione sia in aumento quanto la variazione sia in riduzione. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Resta inteso che qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo articolo 27 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
11. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti di Fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 27 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
12. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
13. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
14. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
15. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
16. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
 - ✓ con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2 comma 1 lett. A), B), C), D, ed E) inclusiva del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere



- fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 11 comma 9, lettera a);
- ✓ con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all’art.2 comma 1 lett. F1), F2), F3) e F4), il Fornitore potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del mix e del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 11S comma 9, lettera b);
 - ✓ con riferimento ai servizi a canone di cui all’art.2 comma 1 lett. F5) e F6) il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base dei servizi effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 11S comma 9, lettera b).
2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 6. Si precisa che:
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) Nota di consegna ii), Rapporto di fine installazione iii), verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) verbale positivo di verifica di conformità, ii) dichiarazione interventi effettuati.
 7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli “Personale Impiegato” e “Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita



di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> **Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 9355025AD7 il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi.
9. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
10. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 18 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano



Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.

ARTICOLO 19 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, la SOGEI inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.



ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.



ARTICOLO 22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
4. Il Fornitore garantisce in ogni caso, per quanto possibile, l'interoperabilità e la portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le prestazioni di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri per la Committente.

ARTICOLO 23 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.



ARTICOLO 24 – UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 25 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA



1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 27 – RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e non avrebbe avuto titolo alla stipula;
 - d) il Fornitore ha commesso, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di



una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

- f) mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine di cui al precedente art. 15, comma 1;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000), ivi comprese le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di consegna dei beni", "Penali", "servizi professionali", "servizio di formazione", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizione particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001";
- l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- m) nelle ipotesi di cui al precedente articolo 6, qualora imposte dal CVCN o CV.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
- 3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la



garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 28 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il



quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
 4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
 5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
 6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 30 – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO



1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato III al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
4. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
5. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 31 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per



l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 32 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.



2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

ARTICOLO 33 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 34 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci



giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 35 – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

ARTICOLO 36 - Clausola Best Customer

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____



Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto del contratto;

Articolo 3 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 – Durata contrattuale;

Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 7 - Titolarità delle sottoscrizioni;

Articolo 8 - Garanzie;

Articolo 9 – Subappalto;

Articolo 11 – Verifica di conformità;

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;

Articolo 13 – Servizio di manutenzione;

Articolo 14 – Servizi di supporto specialistico;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 20 – Trasparenza dei prezzi;

Articolo 21 – Garanzia definitiva;

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza;

Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 24 – Utilizzo dei prodotti software;

Articolo 25 – Proprietà dei prodotti;

Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 27 – Risoluzione;

Articolo 28 – Recesso;

Articolo 29 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 30 – Privacy e subingresso nel contratto

Articolo 31 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 32 - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione;

Articolo 33 – Incompatibilità;

Articolo 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali;

Articolo 35 – Foro esclusivo;

Articolo 36 – Clausola Best customer;

Articolo 37 – Subingresso nel contratto;

L'Impresa

il legale rappresentante



C.F.: _____

Validità: dal _____ al _____ C.F.: _____

Firma digitale: n. _____